SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» **(371)**, d'iniziativa dei senatori Beorchia e Giust

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
BEORCHIA, *relatore alla Commissione* 2, 3, 4
CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 3, 4
SEGA *(PCI)* 3

«Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori» **(1142)**, approvato dalla Camera, dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* *Pag.* 11, 13
BEORCHIA *(DC)* 12
SEGA *(PCI)* 12
TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 13

«Sistemi di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati» **(1158)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* . 6, 7
BEORCHIA *(DC)* 7
SEGA *(PCI)* 7

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (371), d'iniziativa dei senatori Beorchia e Giust

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928», d'iniziativa dei senatori Beorchia e Giust.

Comunico che da parte della 5ª Commissione permanente è stato espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 371.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, l'11 ottobre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere ai chiarimenti che ho fornito sul disegno di legge nella relazione introduttiva, che ho svolto l'11 ottobre 1984 nella sede rerefente. Intendo soltanto sottoporvi due emendamenti, il primo diretto ad abbreviare il termine di sei mesi di cui all'articolo 2 (per la presentazione delle domande di cessione in proprietà degli alloggi), essendo risultato che i sei mesi previsti nell'articolo 2 sono eccessivi ed è preferibile far conseguire la proprietà degli alloggi in più breve tempo. Il secondo emendamento tiene conto della circostanza che la disposizione di cui all'articolo 3 fa rinvio, per la procedura di trasferimento, alle norme sull'edilizia economica popolare, e cioè al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. tali norme non sono però in tutto omogenee al tipo di trasferimenti che qui si tratta di operare, pertanto, nei tre commi proposti con l'emendamento, si prevedono le più idonee particolarità tecniche per il passaggio della proprietà.

Devo infine aggiungere che il provvedimento si rende assolutamente necessario, dato che la situazione attuale è veramente anomala, in quanto gli assegnatari hanno ottenuto i contributi finanziari pubblici per la riparazione delle case danneggiate dal terremoto del 1976 come proprietari, sebbene non lo siano ancora. D'altra parte queste case sono state costruite proprio in conseguenza del precedente terremoto, che risale addirittura al 1928.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SEGA. Il Gruppo comunista è favorevole al disegno di legge che è diretto a sanare una annosa situazione, risalente al terremoto del 1928, di carenza del titolo di proprietà, con l'acquisizione di proprietà di alcuni modesti alloggi in questo paese del Friuli. Preannuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo oltre che sugli articoli, sugli emendamenti e sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al demanio dello Stato (ramo lavori pubblici) sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero formale assegnazione, ancorchè provvisoria.

All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «, a titolo gratutito,» con le seguenti: «, al prezzo che l'Ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di stipula dei relativi atti,».

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come si sa, questa proposta prevede la cessione a titolo gratuito di alcuni alloggi che si trovano in un paesino sperduto di montagna ed appunto per non creare una lacerazione nel sistema generale, che prevede la cessione di alucni immobili che appartengono al patrimonio disponibile dello Stato, in una precedente seduta avevo presentato un emendamento per la determinazione del corrispettivo.

Tuttavia, considerato che si tratta, come dicevo, di alcuni immobili che si trovano in disagiate zone di montagna, considerato il lungo periodo di possesso e di abitazione degli assegnatari di questi alloggi, considerato che gli stessi sono sempre stati considerati come effettivi proprietari poichè hanno dovuto sopportare gli oneri relativi di ordinaria e straordinaria manutenzione, mi rimetto alla volontà della Commissione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Credo di potermi associare alle considerazioni espresse dal relatore. Tenendo conto di ciò che è stato detto nel corso di questo intervento, essendosi il Governo rimesso alla Commissione, esprimo parere contrario all'emendamento.

Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sostituire al primo comma le parole:, «a titolo gratuito,» con le seguenti: «, al prezzo che l'Ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di stipula dei relativi atti,».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'Intendente di finanza di Pordenone entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore Beorchia due emendamenti: il primo tendente a sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi»; il secondo tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, i seguenti tre commi:

«Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'Intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

L'Intendente di finanza richiede la trascrizione degli atti, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità».

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro d'accordo con il contenuto degli emendamenti, trattandosi solo di specificazioni di procedura, quindi di questioni di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore Beorchia, tendente a sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».

È approvato.

Passiamo alla votazione del secondo emendamento.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Desidero chiarire che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio

1959, n. 2, cui si fa rinvio nell'articolo 3, non sono in tutto omogenee ai trasferimenti dei quali si tratta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore Beorchia tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 2, i seguenti tre commi:

«Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'Intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

L'Intendente di finanza richiede la trascrizione degli atti, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'Intendente di finanza di Pordenone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'Intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

L'Intendente di finanza richiede la trascrizione degli atti, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.

È approvato.

Art. 3.

Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati» (1158), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati», già approvato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore, senatore Fiocchi, riferirò io stesso sul provvedimento.

Il disegno di legge n. 1158, presentato dal Governo, è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, come risulta dai verbali; riproduce sostanzialmente il testo di un disegno di legge che era già strato presentato nel corso della precedente legislatura.

Come è noto, con la direttiva CEE n. 72/464 del 19 dicembre 1972 sono stati stabiliti i criteri informatori del sistema armonizzato di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e, in particolare, sono state dettate le disposizioni applicabili nel corso della prima tappa del processo armonizzativo comunitario concernente le sigarette.

Con decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565 (convertito nella legge n. 711 del 1973), è stato realizzato l'adeguamento interno alla citata direttiva comunitaria, calcolando l'imposta di consumo gravante sulle sigarette in base a due diverse componenti: una specifica, ossia fissa per unità di prodotto e l'altra proporzionale, ossia in percentuale al prezzo di vendita al pubblico.

il disegno di legge intende attuare l'adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia e precisamente alla direttiva n. 77/805 del 19 dicembre 1977 – che ha modificato la direttiva del 1972 in ordine all'inclusione dell'IVA sulla base di calcolo, da adottare nel corso della seconda tappa del processo armonizzativo delle imposte di consumo sulle sigarette – e alla direttiva n. 79/32 del 18 dicembre 1978 – che ha introdotto precise definizioni, dal punto di vista tecnico, dei vari tipi di tabacchi lavorati, definizioni di grande rilevanza poichè, a seconda dell'inserimento di un prodotto nell'ambito dell'uno o dell'altro tipo, varia l'aliquota di base dell'imposizione fiscale applicabile al prodotto stesso.

Con l'occasione vengono ricondotte ad unità le varie disposizioni attualmente in vigore sul sistema impositivo dei tabacchi lavorati nonchè sulla struttura delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti in questione.

Il Governo, nel presentare questo disegno di legge, ha dichiarato che la nuova articolazione del sistema fiscale sui tabacchi lavorati non comporta conseguenze a livello di gettito fiscale globale (del resto, ciò è ora confermato dal parere favorevole espresso dalla 5ª Commissione) e nel contempo rende più duttile e sollecito il meccanismo di adeguamento delle strutture fiscali ai mutamenti dei prezzi sul mercato.

Pertanto, concludendo, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera, in modo che possa avere immediata applicazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGA. Signor Presidente, credo che vada sottolineato il notevole ritado con cui si è provveduto ad adeguare l'imposizione sui tabacchi lavorati alle norme comunitarie. Si tratta di un ritardo veramente rilevante in quanto è già stata emanata, a seguito del mancato adempimento da parte dell'Italia, una sentenza di condanna da parte della Corte del Lussemburgo.

Quindi, ci troviamo di fronte, non solo ad una sentenza di condanna, ma anche all'avvio di molte procedure di ricorso. Il recepimento è pertanto un atto dovuto da tempo ed ogni aumento del prezzo delle sigarette accentua la distorsione della forbice, in aperto contrasto con le direttive comunitarie.

Sulla base di queste valutazioni, dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento, con il quale credo si contribuisca alla definizione di un contenzioso aperto tra l'Italia e la CEE.

BEORCHIA. Signor Presidente, vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

È approvato.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in

peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro nè bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera *a*);

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e che possono essere fumati;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a*) del prercedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra la originaria struttura dei tessuti fogliari.

È approvato.

Art. 3.

Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

1) di una fascia di tabacco naturale;

2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

3) di una fascia di tabacco ricostituito.

Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal

tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 2.

In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *d*) o *e*) del secondo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Art. 4.

Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'articolo 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 18 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

È approvato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imoposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

	per cento
a) sigarette	57
b) sigari e sigaretti naturali	24
c) sigari e sigaretti altri	48
d) tabacco da fumo	56
e) tabacco da masticare	27
f) tabacco da fiuto	27

È approvato.

Art. 6.

Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 9, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è costituita dalla somma di due elementi:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera *a*), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 2 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

È approvato.

Art. 7.

Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.

È approvato.

Art. 8.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

È approvato.

Art. 9.

Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Art. 10.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

È approvato.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

È approvato.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori» (1142), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori», già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei anzitutto formulare i nostri migliori auguri di pronta guarigione al relatore Nepi, che è indisposto. Pertanto, riferirò io stesso sul provvedimento in discussione.

Su questo disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento è stato approvato dalla 6ª Commissione, finanze e tesoro, della Camera dei deputati, nella seduta del 24 gennaio 1985 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 gennaio 1985.

La legge 28 novembre 1980, n. 783, concernente interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni degli enti mutualistici, prevedeva la spesa di lire 3.700 miliardi a titolo di concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali delle gestioni di assistenza sanitaria.

Di detto importo, circa 1.900.000 milioni furono destinati al ripianamento dell'esposizione debitoria verso gli istituti di credito.

È appena il caso di sottolineare che tale importo avrebbe consentito la totale estinzione dell'esposizione debitoria degli enti nei riguardi del sistema bancario qualora non si fossero dovuti registrare gravi ritardi nell'approvazione del provvedimento legislativo in questione, per i quali solo in data 31 marzo 1981 si poterono consegnare alle banche i certificati speciali di credito corrispondenti alla suddetta regolazione del debito riferito al 31 dicembre 1978.

Naturalmente tutto questo ha determinato, per il sensibile aggravio per interessi passivi maturati nel periodo che va dal primo gennaio 1979 al 31 marzo del 1981, che rimanesse inestinta una somma pari ad oltre mille miliardi di lire, su cui andranno a gravare ulteriori interessi passivi i quali faranno arrivare il debito delle gestioni mutualistiche al termine del 1984 a circa 2665 miliardi.

Al fine di provvedere ad una preventiva sistemazione di tali partite (le gestioni liquidatorie sottoposte al regime della legge 4 dicembre 1956, n. 1.404 non potrebbero farvi fronte in base alle attuali disponibilità finanziarie) il Governo ha predisposto il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che giunge oggi all'esame di questa Commissione, nel quale si prevede all'articolo 1 il consolidamento per il 1984 della esposizione debitoria di cui abbiamo riferito, da regolarsi mediante rilascio alle banche di titoli di Stato da emettersi con apposito decreto del Ministro del tesoro, con valuta 1 gennaio 1985, cioè a tasso di interesse allineato a quello esistente sul mercato a quell'epoca. In conseguenza di tale regolazione, l'onere assunto a carico del bilancio dello Stato dovrà essere depennato, con relativo debito verso le banche.

Il disegno di legge al nostro esame prevede anche gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, che la Commissione bilancio, nel parere espresso, ha ritenuto idonei. Pertanto invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente su questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BEORCHIA. Esprimo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in questione.

SEGA. Vorrei sottolineare la pesante responsabilità del Governo per l'accumularsi dei ritardi che hanno prodotto il passaggio da una esposizione debitoria accertata al 31 marzo 1981 di 1.019 miliardi, ad una cifra di 2.430 miliardi per il 1985. Il Gruppo dei senatori comunisti ritiene che i chiarimenti e le spiegazioni che sono stati forniti nel corso della discussione di questo provvedimento alla Camera non abbiano assolutamente consentito di giustificare il ritardo e le responsabilità che hanno determinato questo ulteriore e nuovo aggravio per lo Stato.

Riconosciamo, a questo punto, l'urgenza del provvedimento in questione, e pertanto non ci siamo opposti al suo esame in sede deliberante, ma dichiariamo il nostro voto contrario sul provvedimento per le responsabilità del Governo per l'aggravarsi della situazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Non esiste nessuna responsabilità, nè pesante, nè leggera, del Governo. Il maggior aggravio si è determinato per effetto dei ritardi che si sono verificati per giungere all'approvazione del disegno di legge tempestivamente presentato dal Governo, per il ripiano di tutte le esposizioni debitorie del sistema mutualistico, per un totale di 3.700 miliardi. Il ritardo accumulato per l'approvazione di questo provvedimento ha prodotto ulteriore indebitamento sull'indebitamento, con accumulo di interessi sulla passività esistente, ed ha comportato la necessità di un ulteriore provvedimento per il ripiano complessivo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

È consolidata l'esposizione debitoria delle gestioni liquidatorie dei soppressi enti mutualistici INAM, Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia dei coltivatori diretti e casse mutue coltivatori diretti di Trento e Bolzano, risultante alla data del 31 dicembre 1984 nei confronti degli istituti bancari finanziatori delle gestioni di assistenza sanitaria dei predetti enti mutualistici, sulla base degli estratti conto prodotti da ciascun istituto bancario creditore e verificati dall'Ufficio liquidazioni istituto presso il Ministero del tesoro con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'esposizione predetta è assunta a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti bancari di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In relazione alla predetta regolazione sono apportate le conseguenti variazioni alla situazione patrimoniale degli enti di cui al primo comma.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese lire 165 miliardi per oneri di interessi e spese, ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1985-1987, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varizioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO